

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 agosto 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2013, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: "Terza proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61')."** (13R00366). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 14.

**Norme in materia di panificazione.** (13R00365) Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 luglio 2013, n. 11-113/Leg.

**Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).** (13R00367) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto.** (13R00362) Pag. 6

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2013, n. 0119/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).** (13R00363) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2013, n. 0120/Pres.

**Regolamento recante ulteriori integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).** (13R00364) Pag. 21





## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2013, n. 5/R.

**Regolamento regionale recante: “Terza proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’).”.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 25 giugno 2007, n. 7/R, 9 luglio 2009, n. 8/R e 27 dicembre 2010, n. 22/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-6110 del 12 luglio 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R.*

1. Il termine per l’installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 2) delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell’art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica), come modificato dall’art. 1 del regolamento regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R, è prorogato al 1° luglio 2015 con riferimento ai prelievi di portata massima concessa inferiore a 500 litri al secondo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2013.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche alle restituzioni in atto di cui all’art. 9 del regolamento regionale 7/R/2007 di portata massima inferiore a 500 litri al secondo.

Art. 2.

*Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 12 luglio 2013.

COTA

13R00366

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 14.

**Norme in materia di panificazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell’ambito della promozione delle attività produttive, nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l’attività di panificazione attraverso interventi finalizzati al suo sviluppo e modernizzazione, alla qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse forme territoriali e settoriali e alla tutela della professionalità degli operatori del settore.

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione promuove le produzioni della panificazione, anche collegate alle tradizioni locali e caratterizzate da elevati requisiti di carattere artistico, dalla tipicità delle materie impiegate e da particolari tecniche di lavorazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

*a)* promuove le produzioni di qualità;

*b)* qualifica e favorisce l’innovazione nelle lavorazioni sia sotto il profilo delle materie prime utilizzate sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l’eccellenza dei prodotti;

*c)* promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell’intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell’apporto formativo rivolto ai giovani;

*d)* favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;



e) salvaguarda e valorizza le imprese di settore nei territori montani;

f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;

g) promuove la creazione di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;

h) incentiva lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;

i) provvede ad acquisire la documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

l) favorisce la corretta informazione al consumatore.

### Art. 3.

#### *Panificio*

1. Per panificio si intende l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I titolari degli impianti di panificazione di cui al comma 1 hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

### Art. 4.

#### *Metodi e tecnologie*

1. Il panificio, in conformità all'art. 4 del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, produce il pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 7.

2. Le imprese, che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con o senza preformatura, lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione, informano il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e indicano le caratteristiche del ciclo di lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

3. Nel regolamento, di cui all'art. 7, la Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative, di cui al comma 1, utilizzati dai panifici.

### Art. 5.

#### *Formazione professionale*

1. La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 7, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

### Art. 6.

#### *Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari*

1. Con il regolamento di cui all'art. 7, la Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità di presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei finanziamenti agevolati, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore che sono presentati dal legale rappresentante del panificio, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.

2. Nel medesimo regolamento, la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e incentivazione delle imprese del settore della panificazione che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzano ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie alimentari.

### Art. 7.

#### *Regolamento*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, sentite l'Unione regionale dei panificatori del Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Associazione regionale del Piemonte e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in particolare:

a) le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui all'art. 2, comma 1 che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità, in armonia con il disciplinare dell'eccellenza artigiana;

b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di manualità e professionalità indicati all'art. 2, comma 2, lettera d);

c) i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità, nonché le forme della loro pubblicizzazione di cui all'art. 4;



d) le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore di cui all'art. 5;

e) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualità e agli interventi per le patologie alimentari di cui all'art. 6;

f) le modalità di vendita ed esposizione del pane.

#### Art. 8.

##### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività produttiva di panificazione senza presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza indicare il responsabile dell'attività produttiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 15.000,00.

2. Il comune competente per territorio applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano ai comuni nel cui territorio è commessa la violazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le sanzioni previste nell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 e le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, agli oneri di parte corrente stimati complessivamente in 150.000,00 euro, ripartiti in 20.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione e iscritti nell'ambito dell'UPB DB20171, in 100.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto iscritti nell'ambito dell'UPB DB15001 e in 30.000,00 euro per la regolamentazione della panificazione iscritti nell'ambito dell'UPB DB16031, si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nelle unità previsionali di base, che presentano la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2013

COTA

13R00365

## **REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
4 luglio 2013, n. 11-113/Leg.

**Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013)*

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi del quale la Provincia disciplina con regolamento l'istituto della mobilità volontaria interna del personale da essa dipendente;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 di data 20 giugno 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)",



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), questo regolamento disciplina l'istituto della mobilità volontaria interna del personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, che rimane regolato dalle rispettive discipline di settore.

2. Con la mobilità volontaria interna si realizza il trasferimento del dipendente, previa domanda dello stesso, in una sede o in una struttura dell'APSS diversa da quella dell'originaria assegnazione. Il trasferimento presso altra sede o struttura è disposto con orario di lavoro a tempo pieno.

3. Il trasferimento è disposto nel rispetto del ruolo, della categoria, del profilo professionale e della professionalità di appartenenza. Per i profili professionali per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il trasferimento è disposto anche su posto di diversa professionalità.

4. Ai fini di questo regolamento:

a) per strutture si intendono le articolazioni organizzative fondamentali dell'APSS previste dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) e i Nuclei di tecnostuttura previsti dal regolamento di organizzazione dell'APSS;

b) per sedi si intendono gli ambiti territoriali di Trento, Rovereto, Cles, Rotaliana/Cembra, Cavalese, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Arco e Tione; i predetti ambiti sono definiti con deliberazione del direttore generale dell'APSS.

Art. 2.

*Principi generali*

1. Le procedure di mobilità volontaria interna sono attuate prioritariamente a favore del personale in esubero e nel rispetto dei criteri previsti da quest'articolo.

2. Se possibile, la copertura di posti vacanti è effettuata mediante trasferimenti di personale proveniente da altre sedi in numero pari a quello delle assunzioni.

3. La mobilità di compensazione può essere disposta in qualsiasi momento, anche a domanda congiunta degli interessati.

4. I trasferimenti, compresi quelli previsti dal comma 3, sono subordinati alla compatibilità delle attività proprie del posto di destinazione con le eventuali limitazioni a specifiche mansioni cui il dipendente sia soggetto.

5. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dall'APSS e può essere differita fino al massimo di sei mesi, esclusivamente a fronte di gravi ed inderogabili esigenze organizzative.

6. Il dipendente che ottiene il trasferimento non può ottenerne altri per i due anni successivi.

Art. 3.

*La domanda di mobilità*

1. Il dipendente può presentare domanda di mobilità volontaria in qualsiasi momento, in relazione a uno o più posti e strutture e/o sedi ove è interessato ad essere trasferito.

2. La domanda di mobilità volontaria, redatta in carta semplice, deve contenere i dati identificativi del richiedente, deve essere firmata dallo stesso e presentata all'ufficio competente individuato dall'APSS, allegando un curriculum formativo e professionale.

3. La domanda di mobilità tra sedi di cui all'art. 5 deve contenere inoltre le seguenti indicazioni:

a) la sede oggetto della richiesta di mobilità volontaria;

b) l'eventuale indicazione di specifiche strutture o Unità operative/Servizi prescelti e l'individuazione di quelle da escludere;

c) l'indicazione di minori conviventi;

d) l'esistenza di eventuali patologie, handicap o altre problematiche proprie del richiedente, di familiari o conviventi;

e) per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la dichiarazione della disponibilità al trasferimento previa trasformazione del rapporto stesso a tempo pieno. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento il dipendente può comunque presentare una nuova domanda di part time e chiedere inoltre che l'accordo relativo al nuovo orario di lavoro abbia la medesima decorrenza del trasferimento.

4. La domanda di mobilità tra strutture nell'ambito della stessa sede prevista all'art. 4 deve contenere:

a) l'indicazione della/e struttura/e di destinazione, e l'eventuale indicazione di specifiche Unità operative/Servizi prescelti e di quelle da escludere;

b) per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la dichiarazione della disponibilità al trasferimento previa trasformazione del rapporto stesso a tempo pieno. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento il dipendente può comunque presentare una nuova domanda di part time e chiedere inoltre che l'accordo relativo al nuovo orario di lavoro abbia la medesima decorrenza del trasferimento.

5. L'APSS verifica d'ufficio le informazioni professionali relative al richiedente, necessarie per la gestione della domanda.

6. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione.

7. Il richiedente ha l'onere di comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni modificazione delle indicazioni previste da questo articolo.

Art. 4.

*Mobilità tra strutture nell'ambito della stessa sede*

1. I trasferimenti tra strutture ubicate nella stessa sede sono gestiti mediante la raccolta delle domande presentate con riferimento alle singole figure professionali.



2. I trasferimenti sono disposti previa valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto delle scelte o delle rinunce preventive al trasferimento presso strutture o Unità operative/Servizi specificati nella domanda. La valutazione è effettuata dal soggetto individuato dall'APSS, sulla base del curriculum formativo e professionale del dipendente e di un eventuale colloquio, in relazione alle caratteristiche del posto disponibile.

3. L'esito della valutazione comparativa è comunicato agli interessati con le modalità definite dall'APSS.

4. Se dalla valutazione emergono carenze professionali o formative del dipendente rispetto alle caratteristiche necessarie per la mobilità presso il posto disponibile, il dipendente non può esservi trasferito e nei due anni successivi la sua domanda non può essere valutata per trasferimenti per posti aventi le medesime caratteristiche; la domanda conserva comunque validità.

#### Art. 5.

##### *Mobilità tra sedi*

1. I trasferimenti tra sedi, compresi quelli di compensazione, sono effettuati mediante utilizzo di graduatorie di mobilità predisposte dall'APSS per ciascuna sede con riferimento alle singole figure professionali secondo i criteri fissati dall'art. 6; le graduatorie sono aggiornate con cadenza semestrale.

2. Le graduatorie sono utilizzate secondo l'ordine di collocazione dei candidati, tenuto conto delle scelte o delle rinunce preventive al trasferimento presso strutture o Unità operative/Servizi specificati nella domanda.

3. Le domande pervenute nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie sono collocate in fondo alle graduatorie secondo l'ordine cronologico di presentazione sino al primo aggiornamento successivo alla presentazione.

4. In relazione alle caratteristiche del posto, il trasferimento è subordinato all'idoneità del richiedente, valutata sulla base del curriculum formativo e professionale e di un colloquio. L'APSS può convocare per la valutazione tutti i dipendenti inseriti in graduatoria, anche mediante avviso. All'atto della convocazione o nell'avviso, sono indicati eventuali requisiti specifici per la copertura del posto. In mancanza dei requisiti prescritti l'APSS non procede alla valutazione.

5. L'eventuale valutazione d'idoneità è adeguatamente motivata e comunicata all'interessato con le modalità definite dall'APSS. In tal caso la domanda non può essere valutata per un periodo massimo di due anni dal diniego di trasferimento in relazione a trasferimenti su posti con le medesime caratteristiche; la domanda di mobilità conserva comunque la sua validità.

6. Avverso la valutazione d'idoneità, il dipendente può chiederne il riesame entro il termine di dieci giorni, presentando istanza all'ufficio individuato dall'APSS.

7. Il riesame è effettuato, nel termine di trenta giorni, da parte di un'apposita commissione composta da un dirigente delegato dal direttore generale, che la presiede, da un componente designato dall'APSS e da un rappresentante, anche sindacale, designato dal ricorrente.

8. In caso di accoglimento della domanda di mobilità, per il perfezionamento del trasferimento l'APSS invita il richiedente utilmente collocato in graduatoria a presentare, se del caso i certificati medici e sanitari comprovanti le situazioni particolari di cui all'art. 3, lettera d); la presentazione della predetta documentazione è a pena di decadenza.

9. Il dipendente decade dalla graduatoria se rinuncia al trasferimento dopo l'accoglimento della domanda di mobilità; rimane ferma la possibilità di presentare una nuova domanda in qualsiasi momento.

10. Il dipendente che ottiene il trasferimento richiesto decade da tutte le diverse graduatorie di mobilità nelle quali sia eventualmente collocato.

#### Art. 6.

##### *Criteri per la formazione delle graduatorie*

1. Le graduatorie sono formulate attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) situazione familiare - massimo 5 punti: punti 1 per ciascun minore convivente o in affidamento congiunto. Se il richiedente è l'unico adulto convivente il punteggio è maggiorato del 50 per cento.

b) distanza chilometrica - massimo 5 punti: punti 0,15 per ogni chilometro di distanza della residenza dalla sede di servizio di appartenenza. In caso di ubicazione fuori provincia della residenza, la distanza è calcolata dal comune della provincia di Trento più vicino alla residenza stessa.

c) situazioni personali o familiari critiche - massimo 6 punti:

d) anzianità di servizio: punti 0,25 per ogni anno di servizio presso l'APSS.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le graduatorie di mobilità volontaria interna esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono aggiornate in conformità ai criteri recati dall'art. 6, conservando unicamente le domande presentate successivamente al 1° gennaio 2008.


2. Le domande di trasferimento tra strutture nell'ambito della stessa sede esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento decadono dalla predetta data.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Il Vicepresidente f.f.: Pacher*

13R00367



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 29-II del 16 luglio 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 di data 11 giugno 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto.

E M A N A

il seguente regolamento:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta la disciplina di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, di seguito denominata "legge", concernente la disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi.

##### Art. 2.

##### *Parametri di classificazione*

1. Le tabelle allegate a questo regolamento individuano i parametri di classificazione, inclusi quelli relativi ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali ed ai servizi accessori, necessari per il raggiungimento dei diversi livelli di classificazione.

### Capo II

#### CAPACITÀ RICETTIVA COMPLESSIVA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

##### Art. 3.

##### *Ricettività*

1. La capacità ricettiva complessiva della struttura ricettiva, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge e da questo regolamento, è quella dichiarata dal titolare o dal gestore nella segnalazione certificata di inizio attività prevista all'articolo 14 della legge nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nei successivi commi.

2. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore a quella calcolata sommando i seguenti addendi:

*a)* numero massimo di persone determinato, per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni;

*b)* numero di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole;

*c)* numero di posti letto presenti nelle unità abitative.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera *b)*, il numero medio di persone che compongono un equipaggio è stabilito in quattro (4).

4. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore alla densità ricettiva massima della struttura medesima, calcolata come rapporto tra superficie lorda totale della struttura ricettiva e superficie minima per persona prevista, per i diversi livelli di classificazione, dalle tabelle allegate a questo regolamento.

##### Art. 4.

##### *Caratteristiche dell'area adibita alla ricettività turistica all'aperto*

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi sia con i veicoli.

2. La viabilità pedonale interna deve assicurare un agevole e diretto accesso ai servizi e alle dotazioni della struttura ricettiva.

3. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono presentare requisiti di inalterabilità e di stabilità al passaggio di pedoni e di veicoli e devono comunque essere realizzate in modo da limitare il sollevamento di polvere.

4. Fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica, un'eventuale superficie contigua alla struttura ricettiva, diversa da quella prevista dall'articolo 5, di cui il titolare o il gestore abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi esclusivamente per gli alloggiati, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo e di realizzare strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con la struttura ricettiva e risultare accessibile unicamente dalla medesima attraverso un passaggio collegato alla viabilità della struttura stessa. La superficie di tale area non concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.



5. L'intero perimetro della struttura ricettiva, compresa la superficie di cui al comma 4, deve essere delimitato con recinzioni, oppure con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili e comunque nel rispetto delle eventuali specifiche prescrizioni in materia di tutela del paesaggio. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sulla struttura ricettiva.

#### Art. 5.

##### *Pertinenze delle strutture ricettive*

1. La distanza tra la struttura ricettiva e le pertinenze di cui all'articolo 6 della legge non deve superare i 100 metri ed è calcolata misurando la minore distanza in linea d'aria tra le due aree.

2. La superficie dell'area destinata a pertinenza della struttura ricettiva concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.

#### Art. 6.

##### *Ingresso principale e accessi alla struttura ricettiva*

1. L'accesso alla struttura ricettiva avviene mediante l'ingresso principale costantemente controllato da idonei sistemi di sorveglianza e sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli.

2. Gli ulteriori accessi della struttura ricettiva devono essere costantemente sorvegliati con le modalità previste dal comma 1.

3. I varchi di accesso con finalità tecniche o di ispezione tecnologica, devono essere provvisti di idonea chiusura.

4. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, in caso di strutture ricettive confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra le stesse, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni.

5. Il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti è svolto in un apposito locale posto in corrispondenza dell'ingresso principale, previsto al comma 1, della struttura ricettiva.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti può essere effettuato in alternativa negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3, in corrispondenza dell'ingresso principale nonché, ove consentito, degli ulteriori accessi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nella percentuale prevista dalle tabelle allegate a questo regolamento e secondo le dimensioni previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica.

#### Art. 7.

##### *Installazioni igienico-sanitarie*

1. Le strutture ricettive devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti, secondo quanto disposto nelle tabelle allegate a questo regolamento per i

diversi livelli di classificazione, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie.

2. Il locale lavaggio stoviglie e il locale lavaggio biancheria possono essere realizzati, in alternativa al locale, in uno spazio dotato di idonea copertura nelle strutture ricettive situate ad una altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. che rimangano chiuse dall'1 novembre al 31 marzo.

3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di 6 metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione nel caso dei servizi igienici riservati alla piazzola.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio igienico riservato alla piazzola può essere realizzato negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.

#### Art. 8.

##### *Dotazioni generali della struttura ricettiva*

1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unità abitative, nelle installazioni igienico – sanitarie e nei locali ad uso comune delle strutture ricettive quando le medesime effettuino l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo.

2. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per le docce, i lavabi, i lavelli stoviglie e i lavatoi biancheria presenti all'interno della struttura ricettiva.

3. L'ingresso principale, gli ulteriori accessi o varchi, le strade di viabilità interna, i parcheggi, le installazioni igienico – sanitarie, nonché i relativi percorsi di accesso, devono essere dotati di illuminazione al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità notturna.

#### Art. 9.

##### *Piazzole*

1. L'area della struttura ricettiva destinata ad accogliere i turisti itineranti provvisti di tende o mezzi mobili di soggiorno deve essere allestita in piazzole che devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

a) essere individuate sul terreno e numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale della struttura ricettiva;

b) essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine, escluse le piazzole non raggiungibili con autoveicoli o motoveicoli;

c) avere un fondo naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo;

d) essere eventualmente dotate di allacciamento idrico e fognario secondo quanto disposto dalle allegate tabelle per i diversi livelli di classificazione;

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua nella dichiarazione di autoclassificazione, di cui all'articolo 12 della legge, il numero progressivo delle piazzole e la relativa superficie. Le piazzole sono inoltre rappresentate graficamente nella planimetria generale della struttura ricettiva.



3. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli dei turisti nel rispetto delle dimensioni minime previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica. Detto spazio può essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno della struttura ricettiva oppure in aree recintate esterne alla medesima, poste nelle immediate vicinanze, compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, delle quali il titolare o il gestore abbia la disponibilità.

4. Tutte le piazzole devono inoltre essere collegate alla viabilità veicolare o pedonale interna attraverso accessi diretti.

### Capo III

#### ALLESTIMENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

##### Art. 10.

###### *Allestimenti della struttura ricettiva*

1. La struttura ricettiva può comprendere gli allestimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge medesima, fermo restando l'obbligo per il campeggio-villaggio di prevedere, nella misura minima del 15 per cento della capacità ricettiva complessiva, la presenza di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse d'appoggio o con allestimenti mobili.

##### Art. 11.

###### *Unità abitative*

1. Le unità abitative, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)* della legge, sono i volumi della struttura ricettiva destinati all'alloggio dei turisti costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. Le unità abitative sono costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali idonei ad ospitare un equipaggio.

2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono:

*a)* la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo;

*b)* la junior suite costituita da almeno una camera, un vano soggiorno annesso alla camera, da questa non separato, e da un bagno privato completo;

*c)* la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno e da un bagno privato completo;

*d)* l'appartamento e il bungalow costituito dall'insieme dei locali, compreso il bagno privato completo e la cucina o posto cottura.

3. La superficie massima degli appartamenti e dei bungalow è di quaranta metri quadrati, salvo quanto disposto dal comma 5.

4. La superficie utile delle unità abitative viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie di cui al comma 6.

5. Gli appartamenti e i bungalow allestiti nelle strutture ricettive con livello di classificazione pari o superiore alle tre stelle, possono raggiungere la superficie massima di 50 metri quadrati nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

*a)* realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le unità abitative e trasformazione degli esistenti con criteri di sostenibilità e/o ad alta prestazione energetico-ambientale secondo protocolli/certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, tra i quali Leed e CasaKlima;

*b)* realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le installazioni igienico - sanitarie e i locali ad uso comune e trasformazione degli esistenti con i criteri indicati alla lettera *a)*;

*c)* acquisizione e mantenimento da parte della struttura ricettiva di una certificazione ambientale riconosciuta a livello internazionale oppure di sistemi di qualità attribuiti da enti parco situati sul territorio provinciale;

*d)* modifica del livello di classificazione in senso crescente.

6. Con riferimento agli appartamenti ed ai bungalow, nel calcolo della superficie di cui al comma 4, non è considerata l'eventuale presenza di costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse; la predetta superficie non può comunque superare il 25 per cento di quella di cui al comma 4, fermo restando quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale.

7. Nelle unità abitative è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui i turisti accompagnino un minore di età.

8. Nelle suite e negli appartamenti e bungalow è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di uno o due letti, eventualmente anche a scomparsa.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 i letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza del turista o, nel caso di letti a scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati a seduta poltrona/divano.

10. I letti aggiunti ai sensi dei commi 7 e 8 non concorrono alla determinazione della capacità ricettiva complessiva della struttura, nel rispetto della densità ricettiva massima.


##### Art. 12.

###### *Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno*

1. Gli allestimenti mobili previsti all'articolo 11 della legge devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale e devono rispettare le seguenti condizioni minime:

*a)* essere certificati dalla casa costruttrice come case mobili o allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti;

*b)* mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;



c) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile o l'allestimento mobile diverso da quello destinato ad ospitare i turisti e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;

d) essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere certificata ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla comunità. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità di titolo edilizio e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.

3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonché quelli diversi destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, devono essere collocati sulle piazzole.

4. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge di cui è provvisto il turista, devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura ricettiva e non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.

#### Art. 13.

##### *Strutture fisse di appoggio*

1. Le strutture fisse di appoggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge sono strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, la cui realizzazione deve rispettare i seguenti criteri:

a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione;

b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinario in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno;

c) l'eventuale piantumazione dell'area deve essere rivolta alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.

2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non può superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa può raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti.

#### Art. 14.

##### *Strutture accessorie*

1. Le strutture accessorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge, da accostare al mezzo mobile di soggiorno sono strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo

mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100×120×60.

2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. È ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.

4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.

5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:

a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;


b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;

c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;

d) è vietata la realizzazione di decorazioni.

6. La struttura accessoria deve essere collocata ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago e nel rispetto di un asse ordinario che permetta l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva lorda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.



8. Al fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie.

#### Capo IV

##### CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

#### Art. 15.

##### *Servizio di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande compreso il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'interno dell'area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall'ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi.

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: *a)* in forma diretta: da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva; *b)* in forma indiretta mediante apposita convenzione scritta: da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva.

#### Art. 16.

##### *Servizi accessori*

1. I servizi accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)* della legge sono servizi di natura ludico/ricreativa, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, erogati nel rispetto della normativa vigente in ciascuna materia.

2. Ove i servizi accessori siano aperti al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso ai medesimi deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria della struttura ricettiva per consentire la sorvegliabilità della struttura medesima.

3. I servizi accessori di cui al comma 1 possono essere effettuati con le modalità di cui all'art. 15, comma 2.

#### Art. 17.

##### *Attività commerciali*

1. L'esercizio di attività commerciali può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 15, comma 2.

#### Art. 18.

##### *Riduzione temporanea dell'offerta ricettiva*

1. In caso di circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell'offerta ricettiva, è possibile continuare l'attività, mantenendo il livello di classificazione posseduto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12, comma 7, della legge, nei seguenti casi:

- a)* indisponibilità di alcune unità abitative;
- b)* indisponibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione;
- c)* indisponibilità di attività commerciali;

*d)* indisponibilità di servizi accessori;

*e)* indisponibilità di parte della superficie lorda totale superiore al 30 per cento della medesima.

2. Nei casi di cui al comma 1 il titolare o il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a modificare il livello di classificazione, sostituendo la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione e deve dare comunicazione scritta alla comunità, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, della riduzione dell'offerta ricettiva e del termine entro cui la struttura ricettiva assicura nuovamente una offerta ricettiva coerente al livello di classificazione dichiarato ai sensi dell'art. 12 della legge.

3. Il periodo di riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non può superare i 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 2 ed è prorogabile dalla comunità per una sola volta e per un pari periodo, previa richiesta motivata del titolare o del gestore della struttura ricettiva; decorsi 30 giorni dalla data della richiesta l'assenso si intende tacitamente prestato.

4. La comunità, nel caso in cui accerti che la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non dipende dai casi previsti al comma 1, provvede a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia turismo che modifica d'ufficio il livello di classificazione.

5. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere presentata qualora la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva sia superiore a 30 giorni, ferma restando la garanzia della prestazione del servizio presso altri esercizi.

6. L'eventuale riduzione temporanea dell'offerta ricettiva deve inoltre essere tempestivamente resa nota alla clientela dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva mediante i canali di informazione e di pubblicità a sua disposizione.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 19.

##### *Rilascio del visto di corrispondenza*

1. La richiesta intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'art. 10 della legge è corredata dalla seguente documentazione:

*a)* relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto comprensiva di un foglio riepilogativo dello stato futuro dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva;

*b)* estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva;

*c)* estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;

*d)* planimetria generale della struttura ricettiva e delle eventuali pertinenze, indicante la superficie totale dell'area, la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva e la relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;

*e)* sezioni significative degli eventuali movimenti di terra;



f) planimetria delle opere di urbanizzazione;

g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, la struttura provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, il parere della struttura provinciale competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto proposto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali pareri possono contenere prescrizioni o indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto.

3. Il visto di corrispondenza è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

#### Art. 20.

##### *Contratti*

1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma 2, della legge, le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili sono messi a disposizione del turista mediante contratti stipulati tra il titolare o il gestore della struttura ricettiva e il turista. I predetti contratti possono avere una durata massima di dodici mesi; in caso di rinnovo, le parti devono concludere un nuovo contratto.

#### Art. 21.

##### *Segno distintivo*

1. All'insegna prevista dall'art. 19, comma 1, della legge, è accostato un segno distintivo riportante la tipologia e il livello di classificazione. Il modello e le caratteristiche del segno distintivo sono individuati dalla Provincia, garantendo omogeneità rispetto ai sistemi di classificazione vigenti a livello nazionale.

#### Art. 22.

##### *Comunicazione dei prezzi massimi e pubblicità*

1. La comunicazione dei prezzi massimi deve essere effettuata alla comunità in via telematica mediante apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, successivamente esposto ai sensi dell'art. 19 della legge, riportante:

a) la denominazione della struttura ricettiva, il livello di classificazione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede la struttura e l'eventuale località turistica;

b) la capacità ricettiva complessiva, la densità ricettiva massima, il numero delle piazzole, delle unità abitative, delle strutture fisse di appoggio nonché degli allestimenti mobili;

c) il prezzo massimo giornaliero per persona, per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di solo pernottamento o di pernottamento e di prima colazione ed il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa;

d) il prezzo massimo giornaliero per le strutture fisse di appoggio e per gli allestimenti mobili;

e) il prezzo massimo giornaliero per ciascun pasto a lista fissa per il campeggio villaggio;

f) il prezzo massimo giornaliero per ciascun servizio accessorio aggiuntivo a pagamento che il titolare o il gestore della struttura ricettiva definisce individualmente.

2. I prezzi massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classificazione diverso rispetto a quello precedentemente posseduto, della variazione di tipologia della struttura ricettiva, ovvero di subingresso nella gestione della struttura ricettiva.

3. La pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche della struttura ricettiva è effettuata mediante i canali di informazione a disposizione del titolare o del gestore e deve corrispondere a quanto dichiarato nella dichiarazione di autoclassificazione di cui all'art. 12, comma 2, della legge.

#### Art. 23.

##### *Ospitalità occasionale e gratuita*

1. La deroga al divieto di campeggio di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge è ammessa, per un periodo non eccedente le settantadue ore consecutive, nel caso di ospitalità occasionale e gratuita di singoli o limitati gruppi di parenti e affini, o amici.

#### Art. 24.

##### *Disciplina applicabile in materia di antincendi e sicurezza*

1. La struttura ricettiva deve essere dotata di allestimenti antincendi certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi.

2. Tutti gli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla normativa di settore.

#### Art. 25.

##### *Alloggio del gestore*

1. All'interno dell'area adibita a campeggio ed a campeggio villaggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il titolare o il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso la struttura ricettiva, gli allestimenti mobili e le unità abitative destinate ai turisti.



## Art. 26.

*Accesso di animali*

1. Il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'art. 16, comma 2, della legge, stabilisce le modalità di custodia degli animali ed il loro libero accesso nei locali e negli spazi ad uso comune.

*Capo VI*

## TURISMO ITINERANTE

## Art. 27.

*Aree di sosta attrezzate per autocaravan*

1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan previste dall'art. 8, comma 3, della legge devono essere dotate di:

- a) impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) dispositivi per l'allacciamento temporaneo alla rete elettrica;
- e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste nel territorio comunale;
- f) allestimenti antincendio certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile;
- g) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato;
- h) idoneo sistema di videosorveglianza.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari a servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché in materia di tutela delle acque.

3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.

4. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge; sono consentite più soste purché trascorrono almeno ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.

## Art. 28.

*Aree di servizio per autocaravan*

1. Le aree di servizio per autocaravan denominate camper service, nelle quali è consentita la sola fermata per la fruizione dei servizi, sono dotate dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, della legge.

*Capo VII*

## SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 29.

*Sanzioni*

1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei parametri minimi per la classificazione della struttura ad una stella, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffida l'interessato a ripristinarli entro un congruo termine fissato dalla medesima. Per motivi eccezionali, il termine può essere prorogato; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.

2. Nei casi di gravi violazioni, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, sospende l'attività e diffida l'interessato ad ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.

3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di violazione delle percentuali minime e massime della capacità ricettiva complessiva previste dagli articoli 4 e 5 della legge.

## Art. 30.

*Disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 1.

2. In attuazione dell'art. 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.

3. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti, anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della legge, per i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.



5. Ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.

6. I campeggi in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

7. I visti di corrispondenza inerenti la realizzazione di campeggi, mediante procedure di finanza di progetto, il cui bando sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rilasciati sulla base della legge provinciale n. 33 del 1990, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

8. I campeggi adottano il segno distintivo previsto all'art. 21 del presente regolamento entro il termine di tre anni previsto al comma 1.

9. In sede di prima applicazione, la comunicazione dei prezzi massimi prevista dall'art. 22 del presente regolamento è effettuata entro il 30 novembre 2014; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni previste dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze esistenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 1.

2. In attuazione dell'art. 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo regolamento e dalla legge, ai campeggi parco per vacanze esistenti si applicano le disposizioni previste per i campeggi.

4. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 12.

5. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della legge, per i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.

6. Ai campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.

7. I campeggi parco per vacanze in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

8. I campeggi parco per vacanze possono continuare ad utilizzare il segno distintivo previsto dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

9. In sede di prima applicazione, la comunicazione dei prezzi massimi prevista dall'art. 22 di questo regolamento è effettuata entro il 30 novembre 2014; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni previste dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

#### Art. 32.

##### *Ulteriori disposizioni transitorie*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, della legge, le disposizioni della legge medesima si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. L'art. 9, comma 3, della legge si applica dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale o della prima variante al medesimo, laddove lo strumento urbanistico già non definisca i criteri ed i parametri previsti dal medesimo art. 9, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 luglio 2013

*Il vicepresidente F.F.Pacher*

13R00362



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2013, n. 0119/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2013)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 156 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Visto l'articolo 155 della menzionata legge regionale 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi;

Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

Visto l'articolo 153 della citata legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 83 della legge regionale 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002;

b) pubblici esercizi;

Dato atto che il vigente regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 2/2002 è stato emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e disciplina la con-

cessione di contributi a favore dei soggetti sub a) e sub b) di cui al precedente paragrafo prevedendo l'approvazione di una graduatoria unica tra i medesimi;

Dato atto che il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 disciplina inoltre la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero, finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto di emanare il regolamento di esecuzione riferito all'articolo 153 della legge regionale 2/2002, onde disciplinare con separato regolamento la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze;

Ritenuto di dare atto che il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo precedente abroga parzialmente il menzionato proprio decreto n. 0372/Pres./2005 per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi;

Ritenuto di dare atto che con separato regolamento di esecuzione, da adottarsi ai sensi del menzionato articolo 153 della legge regionale 2/2002, verrà disciplinata la concessione dei contributi di cui trattasi ai pubblici esercizi;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1028 del 15 giugno 2013 ha ritenuto opportuno attivare per l'anno 2013 i seguenti canali contributivi delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 mediante fondi di natura regionale e statale:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

Visto il testo del regolamento di esecuzione recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)";



Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 giugno 2013;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 153, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico delegato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Unioncamere FVG, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", definendo i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale medesima.

2. Per le finalità di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere ai contributi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. Ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002, possono essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese turistiche che gestiscono:

a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo IV, Capo II (art. 64 della legge regionale 2/2002);

b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo IV, Capo III (art. 67 della legge regionale 2/2002);

c) case ed appartamenti per vacanze di cui al Titolo IV, Capo VIII (art. 83 della legge regionale 2/2002).

4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in attività, regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente;

b) non essere in situazione di difficoltà, così come definita all'allegato A;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. Per l'ammissibilità a contributo, l'unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita sul territorio regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda.

Capo III

REGIME ED INTENSITÀ DELL'AUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 3.

*Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una singola impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



## Art. 4.

*Settori esclusi*

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore centrale Attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito della Regione FVG, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

## Art. 5.

*Intensità ed ammontare dell'aiuto*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

## Art. 6.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

*Capo IV*

## INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITÀ

## Art. 7.

*Iniziative finanziabili*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:

a) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002;
- 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento;
- 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.
- 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona;
- 5) superamento delle barriere architettoniche;
- b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui alla lettera a);
- c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nel rispetto della relativa normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002.

## Art. 8.

*Spese ammissibili*

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7 sono ammissibili:

- a) le spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal DPRReg 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
- c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.

3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

5. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 18, comma 6, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

## Art. 9.

*Criteri di priorità*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: 10 punti;
- 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;
- 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti
- 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;
- 5) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
- b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui ai punti alla lettera a): 2 punti;

c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: 4 punti;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:

- 1) interventi da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune di Lignano Sabbiadoro o nei comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti;
- 2) interventi da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al numero 1): 3 punti.



2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria:

a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edili sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi;

b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o più interventi fra quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio più alto.

3. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

#### Capo V

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10.

##### Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi sono presentate ad Unioncamere FVG ovvero al soggetto con cui Unioncamere FVG abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti interessati presentano le domande per accedere ai contributi dal 1° gennaio al 30° aprile di ciascun anno e prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, le domande sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 agosto 2013.

4. Le imprese possono presentare nell'anno solare una sola domanda la cui validità è limitata all'anno solare medesimo.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG.

7. La domanda si considera validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

8. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

9. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o modificate entro i termini di cui all'articolo 15.

10. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### Art. 11.

##### Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

#### Art. 12.

##### Schema di domanda

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e su quelli di Unioncamere FVG e del soggetto con cui Unioncamere FVG abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1;

b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) c) e d) ed il rispetto delle seguenti condizioni:

1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;

2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti

nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;

3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 16, comma 12, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente;

4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;

d) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13.

#### Art. 13.

##### Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;


f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 22.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predisponde un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e su quello di Unioncamere FVG nonché del soggetto con cui Unioncamere FVG abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



## Art. 14.

*Riparto delle risorse su base provinciale*

1. Le risorse annuali complessive a disposizione a valere sui canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 2, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite.

2. Per il riparto di cui al comma 1, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese industriali, turistiche ed artigiane, attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali.

3. Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 30 settembre 2012.

## Art. 15.

*Istruttoria della domanda*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria cui venga erroneamente indirizzata la domanda provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 2 e 3;

b) la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante o non è firmata in originale e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato da Unioncamere FVG;

d) la domanda è presentata unitamente ad altra/e domanda/e con lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 10, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC.

e) la domanda è ulteriore rispetto alla prima, presentata dalla medesima impresa;

f) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

## Art. 16.

*Formazione della graduatoria e concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.

3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. L'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

6. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

9. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014.

12. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

*Capo VI*

## RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

## Art. 17.

*Presentazione della rendicontazione delle spese*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'Ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.



5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 18.

##### *Modalità di rendicontazione delle spese*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

c) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante assegno. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

5. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.

6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### Art. 19.

##### *Variatione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente revoca il contributo concesso, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.

#### Capo VII

##### LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 20.

##### *Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 17 e 18, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall'Ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 19 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

8. L'ufficio competente dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 21.

##### *Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta in particolare nei seguenti casi:

a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;


c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

2. La sospensione dell'erogazione del contributo è disposta entro 90 giorni dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

#### Art. 22.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.



2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'approvazione prevista dall'articolo 19, comma 2, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo;

g) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'*iter* emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 20, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 23.

##### *Termini per la conclusione del procedimento. Sospensione ed interruzione*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 13 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulta irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 9 e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

#### Capo VIII

##### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

#### Art. 24.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo

c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25;

d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;

e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;

g) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

h) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;

i) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 18, comma 6, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;

m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 13.

#### Art. 25.

##### *Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva*

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1, le agevolazioni contributive possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 3 avvengano prima del provvedimento di concessione dei contributi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'*iter* istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

5. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.



## Art. 26.

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi.

*Capo IX*

RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

## Art. 27.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

## Art. 28.

*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 29.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372 (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico):

- a) l'articolo 1, comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
- b) il comma 2 dell'articolo 2;
- c) gli articoli da 9 a 13;
- d) l'articolo 14, comma 3;
- e) le lettere a) e c), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15;
- f) i commi 6 e 7 dell'articolo 21;
- g) la lettera lett. e) del comma 2 dell'articolo 23.

## Art. 30.

*Norme transitorie*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012, relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG a partire dal 1 gennaio 2013, sono definiti a cura delle Camere di commercio.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al Dpreg 372/2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2013, n. 0120/Pres.

**Regolamento recante ulteriori integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).**

(Pubblicato nel suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 17 luglio 2003)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;


Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale;

Viste le modifiche introdotte dal proprio decreto 12 aprile 2013, n. 076/Pres. «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)» che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per le imprese beneficiarie di avvalersi per la rendicontazione della spesa dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto pertanto opportuno, per i contributi concessi prima del 20 maggio 2013, prorogare di 3 mesi il termine per la presentazione della rendicontazione di spesa, già fissato nel provvedimento di concessione, limitatamente alle rendicontazioni i cui termini di presentazione scadono tra il 26 aprile 2013 e il 31 dicembre 2014;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di ottimizzare le attività, di sottoporre alla prevelutazione del Comitato tecnico consultivo solo le domande che non incorrano nelle fattispecie di archiviazione di cui al comma 1-octies dell'art. 17 del citato proprio decreto. n. 0260/Pres./2007;



Ravvisata pertanto la necessità di integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Ritenuto di emanare il “Regolamento recante ulteriori integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al decreto del Presidente della Regione n. 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale))”;

Vista la legge regionale 7/2000;

Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia”;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1177 del 5 luglio 2013;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante ulteriori integrazioni in materia di certificazione della spesa e di procedimento di archiviazione al decreto del Presidente della Regione n. 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’art. 21, comma 1 e dall’art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale))” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13R00364

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-034) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 8 2 4 \*

€ 2,00

